

GR_GERICHTE R 2013 194 vom 23. Juni 2015

GR Gerichte, 2015-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_R_2013_194

FR: GR_GERICHTE R 2013 194 du 23 juin 2015

IT: GR_GERICHTE R 2013 194 del 23 giugno 2015

Regeste

protezione delle acque (impianto per le acque di scarico) | Umwelt- und Gewässerschutzrecht

Erwägungen

E. 1

Con la costituzione al 1° gennaio 2015 del Comune di X._____, in seguito alla fusione concernente fra gli altri anche i due vecchi comuni qui ricorrenti (Comuni di O.1.____ e di O.2.____), nel seguito si parlerà del Comune di X._____ come unico comune interessato nonché unico ricor- rente.

E. 2

Nel 2011 l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) redigeva un rapporto sullo stato nel 2010 dello smaltimento delle acque di scarico nei comuni del Cantone dei Grigioni. In base a questo rapporto, con decreto 20 dicembre 2011 il Governo del Cantone dei Grigioni (qui di seguito Governo) decideva la futura attuazione per le zone edificabili dei comuni ancora prive dei necessari impianti per le acque di scarico.

E. 3

Con scritto del 2 agosto 2012 l'UNA informava il ricorrente che determinate zone edificabili a O.2.____ e O.3.____ non corrisponderebbero a uno smaltimento delle acque di scarico conforme alla legge. L'UNA rendeva attento il ricorrente al decreto governativo 20 dicembre 2011 e alla bozza di decisione del Governo per dette zone edificabili, sollecitando il ricorrente a prendere posizione su tale bozza.

E. 4

Con separati decreti del 2 luglio 2013 il Governo respingeva le obiezioni risp. le richieste formulate dal Comune nella presa di posizione del 25 risp. 27 settembre 2012. In breve, il Governo decideva che il Comune dovrebbe realizzare i necessari impianti per la depurazione biologica aerobica delle acque di scarico per le zone edificabili di O.3.____ e O.2.____ e che gli edifici e impianti devono esservi allacciati. Il Governo fissava per O.3.____ e determinate frazioni di O.2.____ i termini entro i quali andrebbe realizzato un impianto per la depurazione biologica aerobica delle acque di scarico e l'allacciamento degli edifici e impianti. Inoltre, esso stabiliva i termini entro cui il Comune dovrebbe adottare la decisione di credito e di costruzione. Infine veniva decretato che se uno di

- 3 - questi termini non venisse rispettato, all'autorità edilizia del Comune verrebbe vietato, dopo la scadenza del termine, di rilasciare per le rispettive zone edificabili licenze edilizie per nuove costruzioni o trasformazioni che comportino un'importante aumento di acque di scarico. Per le zone edificabili di A.____, B.____ e C.____ (O.2.____) si stabiliva,

inoltre, che gli impianti esistenti per l'eliminazione delle acque di scarico verrebbero tollerati fino a quando il Comune rilascerebbe una licenza edilizia per una nuova costruzione o una trasformazione che comporterà un'importante aumento di acque di scarico. Appena ciò sarebbe il caso, entro dieci anni dovrebbero essere stati realizzati nella zona interessata i necessari impianti per le acque di scarico ed entro sette anni dovrebbe essere stata presa la decisione di credito e di costruzione. Sarebbe fatta salva una riduzione dei termini, qualora vengano constatate conseguenze pregiudizievoli per i corsi d'acqua, e una proroga dei termini su domanda del Comune se si potrebbe prevedere che nella zona edificabile in questione la quantità di acque di scarico non aumenterà.

E. 5

Contro tali decreti, in data 4 settembre 2013, il comune ricorrente presentava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Accanto alla censura formale di violazione del diritto ad essere sentiti, il ricorrente affermava sostanzialmente che le frazioni toccate sarebbero site in una regione discosta e poco popolata per cui, giusta il qui applicabile art. 10 cpv. 2 LPAc, le acque di scarico inquinate andrebbero trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, visto che le condizioni di detta norma sarebbero rispettate, in quanto la protezione delle acque sarebbe garantita. Infine, il ricorrente faceva appello a una violazione del principio di proporzionalità, siccome l'onere imposto, il carico ambientale dello stesso e il risultato che si intende raggiungere non starebbero in un ragionevole rapporto tra loro.

- 4 -

E. 6

Con presa di posizione del 19 novembre 2013 il Governo (qui di seguito convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Il convenuto sosteneva essenzialmente che le fosse di depurazione avrebbero una prestazione depurativa insufficiente, non corrisponderebbero alla più recente tecnica e non sarebbero conformi alle norme; inoltre le infiltrazioni non sarebbero state autorizzate dall'UNA. Nelle zone edificabili che ancora non disporrebbero di un impianto centrale di depurazione aerobica biologica delle acque di scarico (IDA C), come prescritto dalla legge sulla protezione delle acque, dovrebbero essere realizzati i necessari impianti per le acque di scarico. La realizzazione di un IDA farebbe parte dell'obbligo di urbanizzazione di base di una zona edificabile. Del resto, nella protezione dell'ambiente varrebbe il principio della prevenzione, per cui la costruzione di un IDA C non dipenderebbe dalla dimostrazione di un inquinamento concreto delle acque. Riguardo alla proporzionalità della costruzione di un IDA C, il convenuto sosteneva che il ricorrente sarebbe già stato reso attento al fatto che potrebbe chiedere una proroga del termine e differire così la costruzione dell'IDA C fino a quando ne sarebbe garantita la sostenibilità finanziaria. Tramite un modello di pianificazione andrebbe dimostrato che le spese da sostenere per la realizzazione degli impianti comporterebbero tasse sulle acque di scarico eccessive e non sostenibili.

E. 7

Replicando, il 15 risp. 16 gennaio 2014 il ricorrente asseriva, in particolare, che per la zona di O.2. _____ il Governo avrebbe approvato il piano generale di urbanizzazione (PGU) per il Comune con decreto governativo 11 giugno 1990. La pianificazione locale in vigore non prevederebbe alcun impianto del tipo IDA C ma solo degli impianti meccanici per il trattamento delle acque. Riguardo a O.3. _____, esso sosteneva che allorché il Governo

avrebbe approvato il nuovo PGU nel 2006, non sarebbe stato previsto un impianto IDA, bensì una raccolta di acque con semplice infiltrazione nel sottosuolo con depurazione

- 5 - individuale. Non sarebbe poi necessario elaborare un modello di finanziamento poiché una semplice valutazione sommaria delle prospettive future delle zone toccate nonché il fatto che ai residenti delle abitazioni secondarie occorrerebbe caricare un costo minore rispetto ai domiciliati, permetterebbe di comprendere l'insostenibilità delle tasse. La realizzazione sarebbe perciò impossibile e pertanto anche la proroga proposta dal convenuto sarebbe inutile. Il metodo utilizzato per la fissazione della quantità di acque luride sulla base del metodo dell'abitante equivalente sarebbe inadeguato in una realtà come quella della Valle X._____. L'obbligo di trattare le acque non avrebbe carattere assoluto, infatti una parte del Comune di O.4._____ sarebbe stata esonerata dall'obbligo di realizzare un impianto comune di trattamento delle acque, e l'UNA avrebbe permesso la realizzazione di impianti privati nonché l'immissione delle acque di scarico inquinate nel fiume risp. la loro infiltrazione nel sottosuolo.

E. 8

Nella duplice inoltrata il 16 aprile 2014 il convenuto affermava che per quanto concerne O.2._____, nel decreto 11 giugno 1990 il Governo avrebbe semplicemente approvato il PGU, senza dare ulteriori indicazioni. Dalla determinazione degli impianti di urbanizzazione relativi alle acque di scarico sarebbero trascorsi 25 anni senza che il Comune ne avesse mai avviato l'attuazione. Inoltre, per quanto concerne O.3._____, nel rapporto di pianificazione e di partecipazione del 28 agosto / 7 ottobre 2004 riguardante la revisione totale di pianificazione locale del ricorrente del 4 giugno 2004 sarebbe stato stabilito che a O.3._____ si sarebbero dovuti realizzare impianti di canalizzazione e di depurazione delle acque entro i prossimi cinque anni. Il Comune non darebbe perciò seguito a suoi doveri. Anche se un IDA C non sarebbe indicato in un PGU, la sua realizzazione sarebbe comunque prescritta dal diritto federale. Le direttive federali non potrebbero essere eluse a seguito di una mancata iscrizione nel PGU. L'obbligo di provvedere a un ordinario smaltimento delle acque

- 6 - di scarico, del resto, esisterebbe dal 1° luglio 1972 e il termine per l'attuazione sarebbe stato fissato per il 1987. Il convenuto osservava poi che la finanziabilità dei necessari impianti non potrebbe essere esclusa a priori, senza che sia data una corrispondente pianificazione. Il convenuto sottolineava che nel contesto del dimensionamento dell'IDA C andrebbero naturalmente considerate le situazioni concrete, tuttavia, il dimensionamento non sarebbe oggetto della presente procedura. Gli abitanti equivalenti sarebbero stati determinanti non per stabilire il dimensionamento dell'IDA, bensì per l'attribuzione a un ordine di grandezza allo scopo di fissare i termini entro i quali vada realizzato un IDA conforme alla legge. Non si potrebbe inoltre parlare di disparità di trattamento, poiché anche a O.4._____ le acque di scarico inquinate dovrebbero essere trattate in un impianto biologico aerobico, come sarebbe stato decretato il 2 luglio 2013. Tuttavia, per via delle condizioni del sottosuolo, per la zona edificabile di O.4._____ potrebbero essere realizzati anche impianti decentralizzati.

E. 9

In data 17 giugno 2015 il Tribunale amministrativo effettuava un sopralluogo, durante il quale si è potuto fra l'altro constatare che le frazioni interessate dispongono di un'evacuazione delle acque secondo il sistema misto (acque scure e acque chiare). La

maggioranza dei singoli immobili delle frazioni interessate è allacciata tramite fossa di depurazione (pozzi neri) e gli scarichi sono fatti defluire a valle degli abitati attraverso delle canalizzazioni per poi finire infiltrati. Visto e considerato: - che in seguito alla costituzione del Comune di X._____, i ricorsi inoltrati dai due vecchi comuni di O.1.____ e O.2.____ (procedure R

E. 13

194 e R 13 195) vengono uniti in un'unica procedura (art. 6 cpv. 1

- 7 - lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]), siccome i ricorrenti originali sono giuridicamente estinti e il nuovo comune è subentrato di diritto agli ex-comuni membri della fusione, - che non è intravedibile nessuna violazione del diritto di essere sentiti, in quanto il ricorrente si è potuto esprimere sul rapporto sullo stato nel 2010 dello smaltimento delle acque di scarico nel Cantone dei Grigioni redatto dall'UNA prima dell'emanazione del decreto impugnato e che in ogni caso, nell'ambito di un rapporto sullo stato come quello di specie non è comunque prescritta una procedura di consultazione, - che l'art. 10 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) obbliga i cantoni a provvedere alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti dalle zone edificabili, - che nel Cantone dei Grigioni, il diritto cantonale dichiara responsabili i comuni per la realizzazione e la gestione di detti impianti (art. 12 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque [LCPAC; CSC 815.100]), - che stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, ai comuni non spetta alcun potere discrezionale determinante, il quale permetti loro di trattare le acque di scarico provenienti da zone edificabili diversamente che per mezzo di impianti di depurazione centrali (IDAC) (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.291/2001 del 5 novembre 2001 cons. 3c), - che il Tribunale federale ha confermato che la deroga di cui all'art. 10 cpv. 2 LPAC statuente la possibilità, in regioni discoste o scarsamente abitate, di trattare le acque di scarico con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione può essere applicata soltanto per le zone non edificabili (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_61/2010 del 2 novembre 2010 cons. 2.1),

- 8 - - che l'art. 17 cpv. 3 lett. a LCPAC consente al Cantone dei Grigioni di obbligare i comuni a costruire e a mettere adeguatamente in funzione, entro un termine ragionevole, un impianto di depurazione centrale nonché la necessaria rete di canalizzazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.291/2001 del 5 novembre 2001 cons. 3c), - che a questo dovere legale il comune non potrebbe sottrarsi neppure nel caso che la realizzazione di un IDAC fosse difficilmente attuabile risp. finanziabile, - che al comune possono tuttalpiù essere concesse delle proroghe per la realizzazione e che le allegazioni del ricorrente concernenti la proporzionalità possono dunque essere soltanto ascoltate nell'ambito di una valutazione della proroga del termine, - che per dimostrare la sproporzione dell'imposta realizzazione degli impianti per mezzo di finanziamento speciale (art. 60a LPAC), onde poter inoltrare una richiesta di proroga dei termini risp. di sussidio al Governo, il ricorrente dovrebbe elaborare un modello di pianificazione risp. di credito, - che giusta l'art. 48 cpv. 1 LGA il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza con una motivazione breve e che in caso di rinuncia ad una sentenza interamente motivata la tassa di Stato viene debitamente ridotta (art. 75 cpv. 2 LGA), - che al convenuto non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA), Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato ridotta di fr. 1'500.--

- 9 - - e le spese di cancelleria di fr. 219.-- totale fr. 1'719.-- il cui importo sarà versato dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. a) Ogni parte può chiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della presente. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato. b) Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d'impugnazione decorrono dal momento di quest'ultimo recapito. Con la decisione interamente motivata verrà prelevata anche la tassa di Stato completa di fr. 3'000.--. 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.